

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 09/21/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 05.7.2010 veniva notificato alla società 3B INOX srl, l'avviso di accertamento in epigrafe, a seguito del controllo della dichiarazione Mod. Unico 2006 per l'anno 2005.

I ricavi attribuiti al contribuente per l'anno 2005 sono stati determinati in base allo studio di settore TD 32U applicabile in base all'attività svolta.

La società per il 2005 ha dichiarato ricavi per € 445.242, 00, mentre i ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore sono € 782.983, 00, con conseguenti maggiori ricavi per € 337.741, 00.

Da parte dell'Ufficio, in sede di contraddittorio, è stata formulata alla società 3B INOX srl una proposta di adesione, che prevedeva la definizione sulla base di maggiori ricavi di € 226.629, 00 anziché € 3 con abbattimento del 30%, che però non è stata accettata.

Avverso tale avviso di accertamento la 3B INOX srl, come in atti rappresentata, proponeva ricorso innanzi a questa C.T.P. di Milano sostenendo

- 1) di aver subito un Incendio, in data 11.8.2005, che ha pregiudicato il normale svolgimento dell'attività.
- 2) Di produrre manufatti in lamiera (vedi cappe ed altro) e non elettrodomestici come previsto dallo studio di settore utilizzato.
- 3) Di aver subito una diminuzione nella lavorazione a seguito della riduzione di fatturato della ditta Baraldi srl, loro cliente principale.
- 4) Evidenziando, inoltre, la bassa redditività dell'attività di carpenteria.

La parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso previa sospensione, ai sensi dell'Art. 47 D.Lgs. 546/92, della esecutività della cartella notificata il 07.4.2011 con vittoria di spese.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che sosteneva la legittimità del proprio operato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Il ricorso veniva assegnato alla sez. 21 di questa C.T.P. di Milano, che all'udienza del 16 Dicembre 2011 lo poneva in discussione in pubblica udienza alla presenza delle parti intervenute.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento, che oggi ci occupa, è fondato esclusivamente sullo scostamento tra ricavi calcolati mediante l'applicazione degli studi di settore e i ricavi dichiarati dalla parte; senza tenere conto della peculiare realtà aziendale e senza individuare il legame tra la situazione teorica (studio di settore) e la situazione particolare dell'azienda verificata.

Lo studio di settore è una presunzione semplice e non può essere una presunzione assoluta. Lo studio di settore può costituire fonte di prova, soltanto se l'Ufficio è in grado di fornire a sua volta la prova che il contribuente accertato vive una realtà economica normale.

Non è affatto sufficiente il mero riferimento ai dati che risultano dallo studio di settore al fine di ritenere sussistenti presunzioni gravi, precise e concordanti.

In ogni caso l'onere della prova della capacità contributiva del contribuente, spetta all'Ufficio in forza dello statuto del contribuente.

Il ricorso a presunzioni che nascono dallo studio di settore deve sempre concorrere con la dimostrazione dell'esistenza di gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto risulta dallo studio di settore.

L'accertamento di maggiori redditi e compensi, ricavi e volume di affari basato unicamente sulla scorta degli studi di settore viola il disposto contenuto nell'Art.53 della Costituzione.

La Corte di Cassazione in più sentenze (vedi n.23602, 26459 e 27648 del 2000 e n. 4148 e n.26635 del 2009) ha statuito che gli studi di settore rivelano "valori" che sono inadatti a sopportare l'accertamento medesimo se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa.

Nel caso che ci occupa l'Ufficio non ha motivato adeguatamente l'avviso di accertamento e l'atto oggi impugnato è privo di qualsiasi indizio o elemento concordante di evasione a carico del contribuente.

La parte ricorrente, invece, ha adeguatamente documentato i fatti e le circostanze idonei a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati in base allo studio di settore e precisamente:

1) la parte ha documentato il verificarsi di un incendio in data 11.8.2005, che ha impedito l'uso del capannone per quasi tutto l'anno 2005 e ha distrutto parte delle scorte di magazzino.

2) che l'attività svolta dalla 3 B INOX srl non era quella di produzione di elettrodomestici ma di lavorazione di lamiera (carpenteria leggera).

3) che unico cliente della 3 B INOX srl era la Baraldi srl che aveva ridotto la propria attività facendo ricorso alla C.I.G.

Tutti questi elementi avevano ridotto notevolmente il normale andamento dell'azienda, ed è evidente che, al caso che ci occupa, applicando pedissequamente lo studio di settore, non si tiene conto della realtà economica della società ricorrente.

Da ultimo va detto che l'Ufficio nel corso del contraddittorio aveva formulato una proposta di adesione che prevedeva la definizione sulla base di maggiori ricavi di € 226.629.00 a fronte dei maggiori ricavi risultati dallo studio di settore di € 337.741,00 implicitamente riconoscendo l'inadeguatezza dello studio di settore alla reale situazione dell'azienda accertata.

Per tutti questi motivi la Commissione accoglie il ricorso.

Le spese, invece, vanno compensate per mancanza di nota nella documentazione di parte ricorrente.

**P.Q.M**

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate per mancanza di nota.